

Allegato "C" all'atto nella mia raccolta col n.888

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ
"TENNIS VILLAGE PIETRO MENNEA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1)

Denominazione

E' costituita la **Società Sportiva dilettantistica sportiva a responsabilità limitata con la denominazione**

"TENNIS VILLAGE PIETRO MENNEA società sportiva
dilettantistica a responsabilità limitata",

o, in forma abbreviata,

"TENNIS VILLAGE PIETRO MENNEA S.S.D. a r.l.".

Articolo 2)

Sede Sociale

2.1 La Società ha la sede legale in **Barletta**, all'indirizzo risultante nell'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2 Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza.

2.3 L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Barletta.

2.4 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese, o, per quanto riguarda i Soci non ancora iscritti al Registro Imprese il domicilio risultante da titolo idoneo purché depositato presso il medesimo. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Articolo 3)

Scopo

3.1 La società ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con particolare riferimento allo sport del Tennis, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport Nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni psico-fisiche nonché alle convinzioni morali.

3.2 La società non ha scopo di lucro; conseguentemente è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società,

salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio residuo allo scioglimento della società, da qualunque causa determinato, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.3 La società è apolitica, apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa.

Articolo 4)

Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto sociale principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che amatoriale, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alla disciplina del Tennis, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.T. e delle altre Federazioni Sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi.

4.2 Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà:

a) costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui si affilia, ed in particolare dalla Federazione Italiana Tennis;

b) organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili;

c) svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

d) costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, ed in particolare campi da Tennis, nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci ed affiliati della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;

e) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste

dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.

f) svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo.

4.3 Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.

4.4 La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5 La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

4.6 La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

Articolo 5)

Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

5.1 La società richiederà l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite della Federazione Italiana Tennis, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. La società potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento della attività sportive amatoriali non agonistiche e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale alla Federazione Italiana Tennis.

5.2 La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui risulterà affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

5.3 Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate

Articolo 6)

Durata

6.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dei Soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazioni - Diritti dei soci

Articolo 7)

Capitale sociale e suo aumento

7.1 II capitale sociale è fissato in **euro 84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero)**, diviso in quote ai sensi di legge.

7.2 La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 2476 c.c. e dalle altre norme di legge in materia.

7.3 Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c..

7.4 Ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche in natura e mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

7.5 Ai Soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

7.6 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. Nel caso in cui il conferimento avvenga a norma dell'art. 2464, sesto comma, cod. civile resta salva la possibilità per il socio di sostituire la polizza o la fideiussione all'uopo prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

7.7 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis c.c.

Articolo 8)

Soci

8.1 Per essere Soci della Società occorrerà avere, e avere avuto, una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile. E'vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Fermo quanto sancito al punto del presente articolo, tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società.

8.3 Tutti i soci devono essere tesserati alle Federazioni Sportive a cui la società intende affiliarsi e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

8.4 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo, se nominato, e dei componenti gli organi di disciplina è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 9)

Finanziamento dei soci

9.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

9.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

9.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci si applica l'art. 2467 c.c.

9.4 Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

9.5 Il trasferimento di una quota societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei Soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore,

pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.

Articolo 10)

Partecipazioni e loro trasferimento

10.1 Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

10.2 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

10.3 In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:

a) Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

b) In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

c) Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

d) In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 11)

Recesso

11.1 Non sono previste altre cause di recesso al di fuori di quelle di cui all'art.2473 codice civile o da altre norme di legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A/R..

La raccomandata deve essere inviata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.2 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.

11.3 Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, perde efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12)

Esclusione

12.1 I Soci non in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, possono essere esclusi dalla Società, una volta esperito infruttuosamente il seguente iter procedurale da parte dell'Organo amministrativo:

a) invito scritto ai Soci a versare quanto necessario a copertura totale dei conferimenti sottoscritti o a conferire quanto si sono obbligati, fissando un termine che non potrà essere superiore a 15 giorni dalla data dell'invito;

b) decorsi 5 giorni dal termine fissato nell'invito di cui sopra, invio ai Soci non adempienti di una diffida ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento;

c) decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'Organo amministrativo avvia la procedura prevista dall'art. 2466 secondo comma c.c.;

d) in caso di infruttuosità della vendita, i Soci morosi sono esclusi dalla Società, mediante apposita deliberazione assembleare, ed il capitale sociale è corrispondentemente ridotto. Tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere portati a conoscenza dei Soci inadempienti con mezzi idonei; a tale scopo sono ritenuti validi strumenti di notifica:

1) la raccomandata A/R in plico aperto;

2) la notifica attraverso ufficiale giudiziario o corriere privato;

3) il telegramma.

Per quanto qui non espressamente previsto si applica l'art. 2466 c.c.

12.2 Oltre che per morosità, i Soci possono essere esclusi per giusta causa, quando ricorrono i seguenti motivi:

a) qualora vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale;

b) in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi;

c) qualora compiano i seguenti fatti gravemente dannosi per la Società: la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale, il rifiuto di collaborare con gli altri Soci e l'ingiustificato mancato intervento alle riunioni sociali per più di un bimestre se ciò compromette il regolare andamento della società;

d) nel caso di radiazione dalla FIT o dalla società per provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia Federali o Sociali.

12.3 Nel rispetto della normativa sulle società sportive dilettantistiche, al socio escluso potrà al massimo essere rimborsato il valore nominale della partecipazione.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 13)

Organi Sociali

13.1 Sono organi della società:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) L'Organo di Revisione e Controllo (se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci).

13.2 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

13.3 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero i co-amministratori sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 14)

Diritto di voto

14.1 Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

14.2 In caso di pegno della quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Articolo 15)

Decisione dei soci e competenze

15.1 I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'Organo Amministrativo ovvero da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci (art. 2479 c.c.):

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- 6) la nomina degli organi disciplinari di cui al successivo articolo 26.

15.3 Non deve essere autorizzato da decisione dei Soci, ai

sensi dell'art. 2465 c.c. l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei Soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

15.4 Compete ai Soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori e ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 16)

Costituzione assemblea e modalità di votazione - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

16.1 L'Assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impossibilità o di inerzia dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico, se nominati, ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

16.2 La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio di cui all'art.2.4 del presente statuto. L'avviso di convocazione è comunque considerato valido se, da conferma personale del Socio del suo ricevimento, risulta che egli ne sia venuto a conoscenza almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

16.3 L'Assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

16.4 In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica ed i sindaci siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Gli amministratori e i sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

16.5 Salvo quanto previsto al successivo comma 16.6), l'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti.

16.6 Le decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nei precedenti articoli 15.2), nn. 4) e 5), e 15.4) sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

16.7 Le decisioni dei soci, diverse da quelle previste dal precedente comma 16.6), possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata da parte dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17)

Presidenza dell'Assemblea e verbale

17.1 L'Assemblea è presieduta, in relazione alla forma di amministrazione adottata, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

17.2 Il verbale dell'Assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.

Articolo 18)

Deleghe

18.1 Gli aventi diritto all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta solo da altri Soci.

18.2 Un Socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega più di tre Soci aventi diritto al voto.

18.3 La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 19)

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

19.1 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i Soci che vi partecipano possano essere identificati, che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

19.2 Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta presso il luogo dove si trova il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 20)

Organo Amministrativo

20.1 Gli amministratori possono essere scelti anche tra non Soci. Essi sono nominati e revocati con Decisione dei Soci assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

20.2 Gli amministratori destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana Tennis dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva. Chi contravviene al divieto previsto dal presente articolo, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non potrà ricoprire cariche sociali.

20.3 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono automaticamente dalla carica, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplinare riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 21)

Modalità di gestione

21.1 La Società può essere gestita, alternativamente, su decisione dei Soci all'atto della nomina: da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, nel numero che sarà individuato all'atto della nomina.

21.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa (art. 2475, 4° comma, c.c.)

Articolo 22)

Durata e cessazione del mandato

22.1 Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca e sono rieleggibili.

22.2 In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

22.3 Se vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo nominati dai Soci, gli altri amministratori provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima Assemblea dei Soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza di tali amministratori,

l'Assemblea dei Soci provvederà direttamente a sostituirli. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione, salvo che questi siano già stati deliberati prima della cessazione di cui sopra, sino all'integrazione dell'Organo Amministrativo.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

22.4 Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

22.5 L'Assemblea dei Soci può, ad ogni modo, deliberare la revoca di uno o più amministratori, anche in assenza di giusta causa, per qualsivoglia motivo, e in tal caso nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno all'amministratore revocato. L'accettazione della carica di amministratore si intende come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Articolo 23)

Consiglio di amministrazione: presidenza e convocazione

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai Soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri nella prima adunanza.

23.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consiglieri, mediante invio a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, dell'avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

23.3 Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

23.4 L'avviso deve essere trasmesso a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

23.5 Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Articolo 24)

Il Consiglio di Amministrazione: delibere consiliari

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza

dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano in carica almeno tre consiglieri.

24.2 E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti gli amministratori e l'organo di controllo che vi partecipano possano essere identificati, che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

24.3 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto dove si trova l'amministratore che presiede la riunione ed il segretario. Le adunanze che si tengono per teleconferenza o per videoconferenza sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso egli sia assente dalla sede legale, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, purché presenti presso la sede legale.

24.4 Delle deliberazioni della riunione consiliare viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25)

Poteri dell'Organo Amministrativo

25.1 Ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei Soci, l'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi.

25.2 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2381, 4° comma, e 2475, 5° comma, c.c., tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori che assumeranno la qualifica di Amministratore Delegato. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381 comma 3, 5 e 6 c.c.

25.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori tecnici e/o una o più commissioni sportive ai quali spetterà il compito di provvedere alla disciplina dell'attività sportiva e agonistica nel rispetto delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico e da eventuali regolamenti interni. I componenti della Commissione non avranno diritto ad alcun compenso.

25.4 L'Organo Amministrativo potrà nominare speciali commissioni in relazione a particolari esigenze della gestione della Società.

25.5 L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore che

risponde al Consiglio di Amministrazione stesso.

25.6 L'Organo Amministrativo formula e propone all'Assemblea ordinaria il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente Statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività della Società.

Articolo 26)

Rappresentanza

26.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) in caso di Amministratore Unico a quest'ultimo;
- b) nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati nei limiti delle materie loro delegate.

26.2 Gli Amministratori Delegati sono legittimati a rappresentare la Società nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 27)

Compensi

27.1 All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della attività e per ragioni dell'ufficio.

Articolo 28)

Organi disciplinari

28.1 L'Assemblea potrà nominare entro il 31 dicembre di ogni anno in cui scade alla nomina una Commissione Disciplinare di primo grado, che rimarrà in carica per il quadriennio olimpico (fino alla prima Assemblea che si terrà nell'anno in cui si svolgeranno le Olimpiadi), tale commissione, composta da tre membri anche non soci, nomina il suo presidente. Detta Commissione sarà chiamata a deliberare, salvo quanto di competenza degli organi di giustizia federali, in ordine a tutto quanto loro deferito in merito a tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli associati e degli atleti dilettanti in quanto tali. I componenti della Commissione Disciplinare non avranno diritto ad alcun compenso. La prima Commissione Disciplinare dovrà essere nominata entro il 28 febbraio 2016. La Commissione Disciplinare di Prima istanza potrà irrogare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, censura scritta, sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o dalla sola attività agonistica e radiazione. L'organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato le altre indagini che ritenga

opportune. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria della Società. Copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai contro interessati, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il provvedimento adottato i diretti interessati, i contro interessati e la Società, possono presentare ricorso, con l'indicazione degli specifici motivi di impugnazione, al Collegio dei Probiviri.

Articolo 29)

Collegio dei Probiviri - Composizione e funzioni

29.1 L'Assemblea potrà nominare un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'assemblea dei soci tra i tesserati, affiliati e sportivi dilettanti. Essi provvedono a nominare tra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni della Commissione Disciplinare con voto consultivo.

29.2 I probiviri vigilano sull'osservanza del presente statuto e delle norme e regolamenti sportivi da parte dei soci, dei tesserati, affiliati e partecipanti, della Commissione e delle persone investite di cariche sociali e deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dai soci e dalla Commissione.

29.3 In particolare il Collegio dei Probiviri è organismo di secondo grado in ordine ai provvedimenti disciplinari.

29.4 Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.

29.5 Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati e dai contro-interessati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di disciplina di prima istanza. La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

29.6 Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano una delle sanzioni devono essere affisse per estratto presso la sede della società, per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano un termine più ampio.

29.7 La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

29.8 Tutte le cariche sono onorifiche.

Articolo 30)

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

30.1 La Società è controllata, se obbligatorio per legge o per decisione dei soci (nei limiti consentiti dalla legge), da un sindaco o da un collegio sindacale di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Per le competenze e i poteri dell'organo di controllo

sulla gestione si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

30.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

30.3 La revisione legale dei conti della Società è svolta, se obbligatorio per legge o per decisione dei soci (nei limiti consentiti dalla legge), dal sindaco o dal collegio sindacale o da un revisore, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

30.4 I soci decidono, conformemente alle norme tempo per tempo applicabili, se affidare la revisione legale dei conti ad un sindaco, ad un collegio sindacale o ad un revisore.

30.5 Per le competenze ed i poteri dell'organo incaricato della revisione legale dei conti si applicano le vigenti norme di legge in materia.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - TITOLI DI DEBITO

Articolo 31)

Esercizi sociali e bilancio

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2 Entro il termine massimo di centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge (nonché di un rendiconto economico-finanziario a norma dell'art. 90, legge 27 dicembre 2002 n. 289, da approvarsi dall'assemblea dei soci con le stesse modalità adottate per l'approvazione del bilancio).

31.3 Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'Organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 32)

Divieto distribuzione di utili

32.1 Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società e il divieto di distribuire utili ai Soci anche in forma indiretta, l'utile di esercizio risultante dal bilancio, diminuito del 5% da imputarsi a riserva legale fino a che quest'ultima abbia raggiunto o reintegrato un quinto del capitale sociale, dedotte altre eventuali riserve obbligatorie per legge, dovrà su decisione dei soci essere interamente reinvestito nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3 o destinato ad una riserva statutaria non distribuibile ai Soci neanche in caso di scioglimento della Società ed utilizzabile unicamente a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Articolo 33)

Titoli di debito

33.1 La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto

TITOLO V

AFFILIATI - ATLETI DILETTANTI E ORGANI SPORTIVI

Articolo 34)

Categorie di affiliati

34.1 Si intendono per Affiliati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale.

34.2 Gli affiliati dovranno essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportive cui la società è affiliata. L'uso delle strutture sportive della società è infatti riservato ai soci e ai tesserati, questi ultimi anche se tesserati da parte di società, circoli o associazioni sportive dilettantistiche affiliati alle medesime organizzazioni nazionali cui è iscritta la società.

34.3 Tutti gli affiliati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

34.4 L'Organo Amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti affiliati e cura la tenuta del libro degli Affiliati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.

34.5 L'Organo Amministrativo potrà nominare affiliati onorari tra persone fisiche, italiane o estere, che si sono distinte per validi motivi umanitari, morali, economici, sociali, sportivi, culturali, ambientali e tra coloro che, condividendo gli scopi della Società, ne abbiano validamente contribuito all'affermazione e/o al consolidamento, effettuando in favore delle società donazioni e versamenti a titolo di liberalità.

34.6 Gli affiliati onorari sono esonerati dal versamento del contributo annuale.

Articolo 35)

Norme per l'ammissione degli affiliati - Tesseramento

35.1 Condizione indispensabile per essere affiliato alla società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società, per i propri soci, per gli affiliati e

per gli atleti dilettanti richiederà il tesseramento presso

la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva cui delibererà di affiliarsi e del quale riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o le quote associative federali.

35.2 Per ottenere l'ammissione ogni aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

35.3 L'aspirante affiliato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della Società e si impegnerà a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali.

35.4 Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.

Articolo 36)

Norme comuni agli affiliati

36.1 Fermo restando l'emanando regolamento, che conterrà una disciplina maggiormente esaustiva e particolareggiata, gli affiliati hanno diritto:

- o ad avere la tessera sociale ed a frequentare i locali, le attrezzature e gli impianti sociali espressamente loro destinati dalla Società;
- a praticare gli sport sociali attenendosi alle norme previste dai regolamenti delle singole sezioni;
- a prendere parte con i colori sociali, previo consenso della Commissione sportiva e di disciplina, alle competizioni ed alle manifestazioni sportive promosse dalla Società o da altri Enti;
- a vestire la divisa sociale e a fregiarsi dei distintivi di categoria cui appartengono e della carica che rivestono;
- a richiedere, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza temporanea/giornaliera per estranei alla Società, nelle sale e nei locali messi a disposizione dalla Società, nei limiti fissati dalle norme del regolamento;
- a presentare candidati ad affiliati, nei limiti che saranno fissati dal regolamento;
- a presentare per iscritto alla Commissione Sportiva e di disciplina proposte e reclami;
- a partecipare alle riunioni della Commissione;
- ad essere eletti come componenti della Commissione Disciplinare e del Collegio dei Probiviri, secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento.

36.2 Tutti gli affiliati hanno il dovere:

- di mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento tale da non menomare in loro la dignità di gentiluomo e di sportivo;
- di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti organi della società;
- di non contrastare l'attività sociale e di comportarsi correttamente nei confronti dei singoli soci;
- di astenersi dal prendere parte, con colori diversi da quelli della Società, ad attività sportive ed agonistiche praticate dalla stessa, senza preventiva autorizzazione scritta della Commissione;
- di pagare, esclusi gli affiliati onorari, i contributi ordinari fissati da deliberazioni degli organi sociali;
- di risarcire i danni cagionati alla Società, direttamente o a mezzo delle persone invitate, nella misura fissata dagli organi sociali;
- di onorare tempestivamente tutte le obbligazioni assunte nell'ambito delle varie attività sociali;
- di non svolgere attività politica nei locali della società;
- di comunicare alla società i cambiamenti di domicilio nei trenta giorni successivi.

Articolo 37)

Atleti Dilettanti Agonisti

37.1 La società Sportiva, dietro contributo determinato dall'organo amministrativo di anno in anno, potrà ammettere atleti dilettanti agonisti (d'ora in avanti: atleti) non soci né affiliati a frequentare, in tutto o in parte, gli impianti sportivi della Società, o nella disponibilità della stessa, richiedendo alla FIT il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della FIT.

37.2 L'ammissione degli atleti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare ovvero per il diverso periodo previsto dai regolamenti federali, e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno.

37.3 Sia la società che l'atleta possono recedere ogni anno.

37.4 Entro il 30 maggio di ciascun anno l'atleta avrà facoltà di presentare richiesta di ammissione per l'anno successivo, con impegno al pagamento del relativo contributo annuale. Su tale richiesta deciderà l'organo amministrativo della Società entro il 30 giugno.

37.5 Condizione indispensabile per l'ammissione quale atleta è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

37.6 Tutti gli atleti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalle normative sportive, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

37.7 Per quanto concerne gli atleti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dello stesso.

37.8 Il Regolamento può prevedere la suddivisione degli atleti in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza degli atleti alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione di chi non sia atleta a frequentare gli impianti sportivi ed i locali della Società, nel rispetto di quanto è previsto dallo statuto e dal Regolamento della FIT;

37.9 La radiazione dalla FIT o dalla ammissione a frequentazione degli impianti e locali della Società per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta alla frequentazione degli impianti e locali della Società.

Articolo 38)

Contributi associativi

38.1 Tutti gli affiliati, esclusi i soci e gli affiliati onorari sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

38.2 I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dall'organo amministrativo.

38.3 I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

38.4 L'affiliato che non è in regola con il pagamento non può esercitare i diritti spettatigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono.

TITOLO VI

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI

GENERALI

Articolo 39)

Scioglimento

39.1 Lo scioglimento della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

39.2 L'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli emolumenti loro spettanti.

Articolo 40)

Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

40.1 Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 41)

Clausola compromissoria

41.1 Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

41.2 Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

41.3 Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

41.4 Le controversie in materia sportiva non definibili dalla Commissione Disciplinare e dal Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti articoli saranno rimesse alla Commissione Conciliativa prevista dai regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dei rispettivi regolamenti interni.

Articolo 42)

Domicilio dei soci

42.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dall'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

42.2 I soci sono tenuti a comunicare all'Organo Amministrativo della società, ai fini delle comunicazioni previste dal presente Statuto, il proprio domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 43)

Comunicazioni

43.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita o consegnata al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

43.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta

elettronica o telefono vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

43.3 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

43.4 Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. In caso di comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento il termine cui fare riferimento è quello della spedizione della raccomandata stessa.

Articolo 44)

Socio Unico

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 45)

Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

FIRMATO DA: BALESTRUCCI Ruggiero - BATTAGLIA Angelo - BINETTI Nicola - BOLLINO Nicola - CALO' Andrea - DADDATO Giuseppe - DELCURATOLO Ruggero - DIPALMA Antonio - DORONZO Antonio - FUZIO Stefano - LANOTTE Antonio - MASTROPASQUA Roberto - MENNEA Ruggiero - PALMIERI Cosimo Damiano - PALMIOTTI Francesco Maria - PICCOLO Savino - RUTIGLIANO Francesco - SUPERBO Andrea - TRESCA Antonio - VERNO' Roberto - VERBICARO Antonio - Notaio Marco FIORENTINO (impronta del sigillo).